

REGIONE CAMPANIA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



**ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VISITE
IN SITU E DEI CONTROLLI IN LOCO**

DRD n. 84 del 17/04/2020

MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI

1. Premessa

Con DRD n. 84 del 17/04/2020, in aggiunta a quanto già previsto nel precedente DRD n. 76 del 02/04/2020, sono state definite misure di semplificazione delle procedure a favore dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR in materia di svolgimento dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post.

Di seguito si forniscono le istruzioni operative di dettaglio.

2. Controlli amministrativi – visita in situ

Ai sensi dell'art. 48, paragrafo 5 del Reg (UE) n. 809/2014 i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Ne consegue quanto riportato nei seguenti paragrafi.

2.1. Misure non connesse ad investimenti

Le viste in situ non sono previste per le misure non connesse ad investimenti.

Pertanto, per le seguenti misure / tipologie di intervento i controlli amministrativi sulle Domande di pagamento di SAL e Saldo non comprendono la visita in situ:

- **1.1.1** – *“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”*;
- **1.2.1** – *“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”*;
- **1.3.1** – *“Visite aziendali”*;
- **2.1.1** – *“Servizi di consulenza aziendale”*;
- **2.3.1** – *“Formazione dei consulenti”*;
- **3.1.1** – *“Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità”*;
- **3.2.1** – *“Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di produttori”*;
- **6.1.1** – *“Premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola”*;
- **6.2.1** – *“Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali”*;
- **7.1.1** – *“Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000”*;
- **9.1.1** – *“Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”*;
- **16.1.1** – *“Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” – Azione1)*;
- **16.3.1** – *“Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale”*;
- **16.4.1** – *“Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali”*;
- **16.5.1** – *“Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”*;

- **16.6.1** – *“Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia”*;
- **16.9.1** – *“Agricoltura sociale, educazione alimentare ed ambientale nelle aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici / privati”*
- **19.3.1** – *“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”*;
- **19.4.1** – *“Sostegno per i costi di gestione e animazione”*.

Inoltre, le misure c.d. “miste” di seguito elencate non comprendono la visita in situ solo nel caso di Domanda di pagamento interamente costituita da spese non connesse ad investimenti.

- **10.2.1** – *“Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità”*;
- **15.2.1** – *“Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali”*;
- **16.1.1** – *“Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” – Azione 2*;
- **20.1.1** – *“Assistenza tecnica”*.

Analoghe disposizioni sono d’applicazione per le eventuali corrispondenti misure attivate dai GAL nell’ambito della tipologia di intervento **19.2.1** – *“Azioni per l’attuazione della strategia con le misure del PSR”*.

In questi casi, in fase di istruttoria delle Domande di pagamento di SAL e Saldo, il tecnico istruttore sul SIAN seleziona “NO” dal menu a tendina di avvenuto *“Sopralluogo in loco”*, con la motivazione *“Operazione non connessa ad investimenti”*.

Il verbale di istruttoria della Domanda di pagamento già non prevede la realizzazione della visita in situ per le tipologie di intervento su indicate.

2.2. Misure connesse ad investimenti

Per le misure che prevedono investimenti ai sensi dell’art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013 è obbligatorio effettuare una visita in situ per verificare la realizzazione dell’investimento.

Ne consegue che, per le sotto elencate misure, la visita in situ non viene effettuata nella fase dei pagamenti intermedi (Anticipo e SAL), bensì direttamente in fase di istruttoria della Domanda di pagamento di Saldo finale.

- **4.1.1** – *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*;
- **4.1.2** – *“Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati”*;
- **4.1.3** – *“Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca “*;
- **4.1.4** – *“Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole”*;
- **4.2.1** – *“Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali”*;

- **4.3.1** – *“Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco”*;
- **4.3.2** – *“Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”*;
- **4.4.1** – *“Prevenzione dei danni da fauna”*;
- **4.4.2** – *“Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”*;
- **5.1.1** – *“Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra aziendale”*;
- **5.2.1** – *“Ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalle calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”*;
- **6.4.1** – *“Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”*;
- **6.4.2** – *“Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali”*;
- **7.2.1** – *“Sostegno agli investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali per migliorare il valore paesaggistico”*;
- **7.2.2** – *“Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- **7.3.1** – *“Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica”*;
- **7.4.1** – *“Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale”*;
- **7.5.1** – *“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”*;
- **7.6.1** – *“Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale”*;
- **8.1.1** – *“Imboschimento di superfici agricole e non agricole”*;
- **8.3.1** – *“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”*;
- **8.4.1** – *“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”*;
- **8.5.1** – *“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”*;
- **8.6.1** – *“Sostegno agli investimenti tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali”*;
- **16.7.1** – *“Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”*;
- **16.8.1** – *“Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”*;
- **7.6.1-6.4.2** – *“Progetto collettivo di sviluppo rurale”*;
- **4.1.2-6.1.1** – *“Progetto Integrato Giovani”* (per la parte relative agli investimenti).

Inoltre, per le misure miste di seguito elencate viene effettuata la visita in situ in fase di Saldo solo nel caso di Domanda di pagamento interamente costituita da spese connesse ad investimenti:

- **10.2.1** – *“Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità”*;
- **15.2.1** – *“Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali”*;
- **16.1.1** – *“Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”* – Azione 2;
- **20.1.1** – *“Assistenza tecnica”*.

Analoghe disposizioni sono d'applicazione per le eventuali corrispondenti misure attivate dai GAL nell'ambito della tipologia di intervento **19.2.1** – *“Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR”*.

In questi casi, in fase di Anticipo e SAL, il tecnico istruttore sul SIAN seleziona *“NO”* dal menu a tendina di avvenuto *“Sopralluogo in loco”*, con la motivazione *“Il controllo in situ verrà eseguito nella domanda di saldo”*.

Inoltre, il tecnico istruttore registra la motivazione della mancata realizzazione della visita in situ sul verbale di istruttoria delle Domande di pagamento per Anticipo e/o SAL.

Deroche previste dal Reg. (UE) n. 809/2014

Sempre ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, comma 2 del Reg. (UE) n. 809/2014, tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49;
- b) l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- c) l'autorità competente ritiene che vi sia rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

Tale decisione, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione.

Ne consegue che, sempre in relazione alle operazioni connesse agli investimenti, non saranno effettuate visite sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visite in situ) qualora ricorra una delle seguenti condizioni stabilite dall'articolo 48, paragrafo 5, comma 2 del Reg. (UE) n. 809/2014.

- a) L'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49.**

Il tecnico istruttore registra la motivazione della mancata realizzazione della visita in situ sul verbale di istruttoria della Domanda di pagamento per Saldo.

- b) L'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità.**

Ai sensi del DRD n. 76 del 02/04/2020 si considerano di *“piccola entità”* gli investimenti che determinano un valore della spesa ammessa al momento della concessione di importo inferiore a 25.000 euro.

Sul SIAN, in fase di istruttoria delle Domande di pagamento di Saldo, il tecnico istruttore seleziona *“NO”* dal menu a tendina di avvenuto *“Sopralluogo in loco”*, con la motivazione *“Operazione consista in un investimento di piccola entità”*. In questo caso, il SIAN verifica che la spesa concessa per l'operazione cui la domanda si riferisce, sia inferiore al valore di 25.000 euro. Nel caso in cui la spesa concessa superi tale valore, il sistema restituisce un apposito

messaggio di “*selezione non ammessa*”. Il tecnico istruttore, inoltre, inserisce nell’apposito campo gli estremi del provvedimento regionale (DRD n. 76 del 02 aprile 2020).

Infine, il tecnico istruttore registra la motivazione della mancata realizzazione della visita in situ sul verbale di istruttoria della Domanda di pagamento per Saldo.

c) L’autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell’investimento.

Ai sensi delle Istruzioni Operative AgEA n. 25 del 10/04/2020 e del DRD n. 84 del 17/04/2020, rischi limitati di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell’investimento sono individuati nelle fattispecie di seguito elencate:

- acquisto di macchine immatricolate o comunque registrate ufficialmente presso enti terzi (ad esempio, trattori e altre macchine agricole e forestali soggette ad immatricolazione, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili registrati presso il GSE, etc.);
- investimenti immateriali (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali);
- elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

In questo caso il controllo viene eseguito mediante prove documentali a dimostrazione degli investimenti effettuati.

Sul SIAN, in fase di istruttoria delle Domande di pagamento di Saldo, il tecnico istruttore seleziona “NO” dal menu a tendina di avvenuto “*Sopralluogo in loco*”, con la motivazione “*Rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o mancata realizzazione dell’investimento*”. Nell’apposito campo, inoltre, il tecnico istruttore inserisce gli estremi del provvedimento regionale (DRD n. 84 del 17 aprile 2020).

Infine, il tecnico istruttore registra la motivazione della mancata realizzazione della visita in situ sul verbale di istruttoria della Domanda di pagamento per Saldo.

2.3. Visite in situ in situazione emergenza COVID-19

L’articolo 6 del Reg. (UE) n. 2020/532 del 16 aprile 2020, stabilisce che, in deroga all’articolo 48, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare alcuna visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento prima dell’erogazione del Saldo, essi possono decidere, finché si applicano tali misure, di sostituire tali visite con l’esame di prove documentali pertinenti, incluse le foto geo-localizzate, che devono essere fornite dal beneficiario. Qualora tali visite non possano essere sostituite da prove documentali pertinenti, gli Stati membri effettuano le visite in questione dopo il pagamento del Saldo.

Ne consegue, come previsto anche dalle Istruzioni Operative AgEA n. 25 del 10/04/2020 e dal DRD n. 84 del 17/04/2020, che è possibile ricorrere alle seguenti opzioni:

a) **Visita in situ con modalità alternativa equivalente**

In fase di Saldo, è possibile svolgere la visita in situ con modalità alternativa equivalente, acquisendo prove documentali pertinenti, comprese le immagini geo-riferite, che devono essere fornite dal beneficiario con le modalità descritte dalle Istruzioni Operative AgEA n. 25 del 10/04/2020 (paragrafo 5 e allegato 1), pubblicate anche sul sito web del PSR Campania, al seguente link:

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA_0026151-10-04-20.pdf

Per attivare tale modalità di controllo, il Soggetto Attuatore competente comunica al beneficiario (a mezzo PEC o e-mail) che, ai fini del completamento del procedimento, si rende necessaria l'acquisizione di idonea documentazione (variabile in funzione della tipologia di intervento oggetto della verifica), compresa la fornitura di immagini geo-riferite (foto ed eventuali filmati), in grado di documentare con efficacia l'effettiva realizzazione dell'investimento materiale oggetto della Domanda di pagamento. Si specifica che dette immagini devono avere data successiva della richiesta inviata dal Soggetto Attuatore (e che, pertanto, non si considerano idonee le foto geo-referenziate eventualmente già trasmesse dal beneficiario in allegato alle Domande di pagamento).

In allegato al presente documento, si fornisce il modello di comunicazione da trasmettere al beneficiario (Allegato B).

Il beneficiario fornisce le prove documentali pertinenti unitamente ad una dichiarazione relativa alla *"conformità e veridicità delle immagini"*, redatta secondo il modello allegato 2 delle Istruzioni Operative di AgEA n. 25 del 10/04/2020. Qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e di sottoscrivere il modello, in alternativa, potrà trasmettere la dichiarazione via mail o a mezzo PEC conformemente all'allegato 3 delle Istruzioni Operative di AgEA n. 25 del 10/04/2020. Entrambi i modelli sono allegati anche al presente documento.

L'intera documentazione fotografica fornita dal beneficiario dovrà essere archiviata anche in formato elettronico all'interno del fascicolo del controllo. I riferimenti alle immagini fotografiche verificate in fase di controllo (numero, descrizione e data della ripresa), nonché l'eventuale ulteriore documentazione acquisita, dovranno essere riportati all'interno del verbale di controllo *"visita in situ"*, nella sezione relativa alla documentazione probante acquisita.

Una volta terminata la compilazione, il tecnico istruttore sottoscrive il verbale ed inserisce nel campo note la seguente dicitura: *"In considerazione dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia del COVID-19 ed alle conseguenti disposizioni del Governo emanate per l'intero territorio nazionale, fino al termine dello stato di emergenza la visita in situ di cui all'articolo 48, paragrafo 5 del Reg. (UE) 809/2014 è svolta con modalità alternative equivalenti, ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (UE) 2020/532. Pertanto, si invia al beneficiario tramite PEC copia del verbale firmato dal tecnico incaricato del controllo, con l'invito a sottoscrivere e a restituirne copia o, eventualmente, in caso di esito parzialmente positivo o negativo, ad inviare memorie entro 10 giorni dalla notifica del verbale stesso"*. Il verbale sottoscritto dal tecnico istruttore è trasmesso via PEC al beneficiario, che provvede a restituirlo firmato, sempre a mezzo PEC.

Sul SIAN, in fase di istruttoria delle Domande di pagamento di Saldo, il tecnico istruttore seleziona “SI” dal menu a tendina di avvenuto “Sopralluogo in loco”, e nel menu a tendina denominato “Metodologia di esecuzione del controllo” seleziona la voce: “Prove documentali equipollenti e pertinenti fornite dal beneficiario (applicabile solo nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19)”.

Inoltre, il tecnico istruttore registra la motivazione della mancata realizzazione della visita in situ sul verbale di istruttoria della Domanda di pagamento per Saldo.

b) Visita in situ in modalità ordinaria dopo il pagamento del Saldo

Se le visite in situ non possono essere eseguite in modalità alternativa equivalente, in quanto non possono essere sostituite da prove documentali pertinenti, le stesse saranno eseguite con procedura ordinaria (cioè effettuando la visita sul luogo di realizzazione dell’operazione) al termine del periodo emergenziale e, comunque, dopo il pagamento del Saldo finale.

Questa modalità non può essere applicata in maniera generalizzata, ma solo se ricorre una o più delle cause di seguito elencate:

- limitazioni degli spostamenti imposte dai provvedimenti restrittivi emanati per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (che, ad esempio, impediscono al beneficiario o suo delegato di raggiungere il luogo dell’operazione per fornire la documentazione idonea richiesta);
- complessità del progetto: progetti per i quali la verifica documentale e delle immagini geo-riferite acquisibili in modalità alternativa non esaurisce l’esigenza di verificare la corretta realizzazione e la completa funzionalità dell’investimento;
- altre cause di forza maggiore previste dall’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

In questo caso, il pagamento del Saldo è autorizzato sotto condizione risolutiva. A tal fine, il Soggetto Attuatore predispone una apposita comunicazione (come da modello Allegato A) e la trasmette al beneficiario, a mezzo PEC. La domanda di pagamento viene dunque inserita nel lotto “Proposta di Pagamento” ed autorizzata dal Dirigente del Soggetto Attuatore. Al termine del periodo emergenziale o, comunque, quando sarà possibile svolgere la visita in situ, si procederà alla stessa, secondo la procedura ordinaria. In caso di esito negativo o parzialmente positivo del controllo, previa contestazione all’interessato dei motivi ostativi rilevati durante il sopralluogo e conferma degli stessi a seguito di valutazione delle eventuali controdeduzioni adottate, si procederà alla revoca totale / parziale del contributo, con il recupero degli importi già erogati, maggiorati degli interessi come per legge.

Per quanto detto, si raccomanda di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per l’esecuzione della visita in situ in modalità alternativa, facendo in modo che il pagamento del Saldo prima dell’esecuzione del controllo, rappresenti la modalità residuale di liquidazione del contributo richiesto, al fine di evitare l’attivazione di possibili recuperi.

Qualora la visita in situ sia eseguita dopo il pagamento del Saldo finale, sul SIAN, in fase di istruttoria delle Domande di pagamento per Saldo, il tecnico istruttore seleziona “NO” dal menu a tendina di avvenuto “Sopralluogo in loco”, con la motivazione “Impossibilità del beneficiario a produrre la documentazione richiesta per effettuare il controllo equivalente

per 'Causa di forza maggiore derivante dall'emergenza legata al COVID19 di cui ai DCPM' o complessità del progetto (applicabile solo nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19)".

Infine, il tecnico istruttore registra la motivazione della mancata realizzazione della visita in situ sul verbale di istruttoria della Domanda di pagamento per Saldo.

3. Controlli in loco - visita sul luogo dell'operazione

L'articolo 7 del Reg. (UE) 2020/532 del 16 aprile 2020, stabilisce, in deroga all'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, del Reg. (UE) n. 809/2014, che se a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco secondo le modalità previste da tali disposizioni, si applicano le norme seguenti: a) gli Stati membri possono decidere di sostituire i controlli in loco con l'esame di prove documentali pertinenti, incluse le foto geo-localizzate, che devono essere fornite dal beneficiario e che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sulla realizzazione dell'operazione.

Ne consegue, come previsto anche Istruzioni Operative AgEA n. 25 del 10/04/2020 e dal DRD n. 84 del 17/04/2020, che durante il periodo emergenziale la visita sul luogo dell'operazione o presso il promotore (per le misure che non prevedono investimenti materiali) eseguita dai controllori di AgEA può essere sostituita da prove documentali pertinenti, comprese le foto geo-riferite, che devono essere fornite dal beneficiario con le modalità descritte dalle Istruzioni Operative di AgEA n. 25 del 10/04/2020 (paragrafo 6 e allegato 1), pubblicate anche sul sito internet del PSR Campania.

In tali casi, in fase di istruttoria delle Domande di pagamento di SAL e Saldo, il tecnico istruttore acquisisce il verbale di controllo in loco e, prima di inserire le informazioni riguardanti il controllo, seleziona dal menu a tendina "*Metodologia di esecuzione del controllo*" una delle seguenti voci, a seconda che si tratti di misura connessa o non connessa ad investimenti:

- "*Controllo effettuato mediante prove documentali equipollenti e pertinenti fornite dal beneficiario (solo per operazioni non connesse ad investimenti)*";
- "*Controllo effettuato mediante prove documentali equipollenti e pertinenti fornite dal beneficiario (applicabile solo nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19)*".

L'articolo 51, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono la visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.

Ne consegue, come previsto anche Istruzioni Operative di AgEA n. 25 del 10/04/2020 e dal DRD n. 84 del 17/04/2020, che qualora l'agricoltore sia impossibilitato a recarsi sul luogo dell'operazione per raccogliere le prove documentali pertinenti, a causa delle norme di confinamento in vigore, è prevista l'applicazione della fattispecie "circostanze eccezionali", ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. In tal caso, il beneficiario è tenuto a sottoscrivere e trasmettere all'ente competente per il controllo l'apposito modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in conformità all'allegato 4 delle Istruzioni Operative di AgEA n. 25 del 10/04/2020, che comprovi l'impossibilità a recarsi sul luogo dell'operazione. Qualora il beneficiario non abbia la possibilità di

stampare e sottoscrivere il modello, può, in alternativa, trasmettere la dichiarazione via PEC. La circostanza eccezionale è oggetto di registrazione sul sistema SIAN.

In tale caso, in fase di istruttoria delle Domande di pagamento di SAL e Saldo, il tecnico istruttore acquisisce il verbale di controllo in loco e, prima di inserire le informazioni riguardanti il controllo, seleziona dal menu a tendina “Metodologia di esecuzione del controllo” la seguente voce:

- *“Controllo non effettuato a causa di “Circostanza eccezionale” dichiarata dal beneficiario ai sensi dell’art. 51 paragrafo 4 del Reg. (UE) 809/2014 (applicabile solo nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19)”.*

Nel caso in cui venga selezionata questa opzione, l’istruttore inserisce le pertinenti informazioni nel “campo note” e carica a sistema il citato modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello 4), debitamente compilato e sottoscritto dal beneficiario. Tale modello è allegato anche al presente documento.